

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n.69 recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.177, recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
- b) alla lettera *c)* le parole: "di fotografia" sono sostituite dalle seguenti: "di elementi per l'identificazione fisica";
- c) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti:
 - 1) "*i-bis)* copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
 - 2) *i-ter)* copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
 - 3) "*i-quater)* duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l'aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall'originale o da altro duplicato;"
- d) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente: "*q-bis)* firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;"
- e) la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: "*r)* firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;"
- f) alla lettera *s)* in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché eventualmente il momento dell'apposizione della firma medesima;"
- g) dopo la lettera *u)* sono inserite le seguenti:

- 1) “*u-bis*) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;”;
 - 2) “*u-ter*) identificazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso;”;
- h) dopo la lettera *v*) è inserita la seguente: “*v-bis*) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;
 - b) il comma *2-bis* è abrogato.
 - c) al comma 3, dopo le parole: “ai sensi” sono inserite le seguenti: “dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, e”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole da: “e con” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:”, con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice.”.
 - b) il comma *1-bis* è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 5. – (*Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche*). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1”.
2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5-bis. - (*Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche*). –1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli Uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.”.

Art. 5

(*Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica le pubbliche amministrazioni, utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.”;
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis* La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA”.
- c) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati.

Art. 6

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: “centrali” è soppressa.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Sportello unico per le attività produttive*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.”
- c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del

piano di performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.”;

- b) al comma 1-ter, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “L’attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.”;
- c) al comma 3, dopo le parole: “servizi informatici da esse erogati,” sono inserite le seguenti: “ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni”;
- d) al comma 5-bis, dopo le parole: “riguardanti l’erogazione”, sono inserite le seguenti: “attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, l'alea è sostituita dalla seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali Uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto Ufficio afferiscono i compiti relativi a:”;
- b) al comma 1:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia.”;
 - 2) alla lettera b) dopo le parole “servizi informativi,” sono inserite le seguenti:” di telecomunicazione e fonia”;

- 3) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: “*c*) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;”;
- 4) alla lettera *g*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di telecomunicazione e fonia;”;
- 5) alla lettera *j*), la parola: “sicurezza,” è soppressa;
- c) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare **propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.**”;
- d) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: “1-*ter* DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera *c*) con le modalità di cui all’articolo 51.”.

Art. 11

(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: “1-*bis*. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 1-*bis* dell’articolo 21.”;
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico e l’eventuale data e ora di sottoscrizione sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.”;
 - d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:” 5-*bis*. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71.”.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.*”;
- b) al comma 1, dopo le parole: “firma elettronica” sono inserite le seguenti: “o una firma elettronica avanzata,”;
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile.”;
- d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il documento informatico di cui al comma 1-bis) ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile e si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che questi dia prova contraria.”.

Art. 13

(*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 22. - (*Copie informatiche di documenti analogici*).- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.
3-bis. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee

ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 3-ter

3-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

3-quater Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3-ter per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autentica da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 23. – *(Copie analogiche di documenti informatici)*. -1. Le copie su supporto analogico o, comunque, non informatico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
 - a) “Art. 23-bis.- *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)*.- 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, che ne assicurano la distinguibilità rispetto all'originale o ad altro duplicato
 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”;
 - b) “Art. 23-ter – *(Documenti amministrativi informatici)*. -1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui

è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno generato elettronicamente formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-*bis*.”;

- c) “Art. 23-*quater*. – (*Riproduzioni informatiche*). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».”.

Art. 15

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “all'amministrazione,” sono inserite le seguenti: “qualora emettano certificati qualificati,”.

Art. 16

(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE è equiparato a quello previsto per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo."

Art. 17

(Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Art. 31. – *(Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata)*. - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata."

Art. 18

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera *f*) è soppressa;
 - b) dopo la lettera *m*), è inserita la seguente: "*m-bis*) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso."
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: "Art. 32-bis. – *(Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata)*. 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica certificata, che determini un disservizio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione del disservizio a DigitPA, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis*), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a diecimila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'eventuale sospensione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *m-bis*), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro; se tale comportamento è reiterato per due volte nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema del certificatore qualificato o del gestore di posta elettronica certificata, che determini l'interruzione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a venticinquemila euro. La mancata o non tempestiva comunicazione dell'interruzione del servizio a DigitPA e agli utenti, di cui all'articolo 32, lettera *m-bis*), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

venticinquemila a cinquantamila euro; se tale comportamento è reiterato nel corso di un biennio, si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila a cinquantamila euro, con contestuale cancellazione dall'elenco pubblico.

5. L'organo competente a irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è DigitPA. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA.”.

Art. 19

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: “dieci anni dopo la scadenza” sono sostituite dalle seguenti: “venti anni decorrenti dall'emissione”.

Art. 20

(Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **sono apportate le seguenti modificazioni:**
 - a) **i commi 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:** “3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.”;
 - b) **al comma 5,**
 - 1) **al primo periodo, dopo le parole: “in Italia,” sono inserite le seguenti: “dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica”;**
 - 2) **il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.” ;**
 - c) **il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE”.**”.

Art. 21

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità."

Art. 22

(Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "*Documento informatico e firme elettroniche, trasferimenti di fondi libri e scritture*" – Sezione III "*Trasferimenti di fondi, libri e scritture*".
2. All'articolo 38, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasferimenti di fondi"

Art. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" sono soppresse;
 - b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente: "Art. 40-bis. – (*Protocollo informatico*). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, comma 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1."

Art. 24

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma, 1 è inserito il seguente: "1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.";
 - b) al comma 2, le parole: "può raccogliere" sono sostituite dalle seguenti: "raccoglie";

- c) al comma 2-ter, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.”.

Art. 25

(Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.”.

Art. 26

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'alinea è sostituita dalla seguente: “1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza:”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, le parole: “di norma” sono soppresse.

Art. 28

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: “, nei casi consentiti dalla legge, ” sono sostituite dalle seguenti: “, salvo che la legge non disponga diversamente,”.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2, le parole: “, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente” sono soppresse sostituite dalle seguenti: “, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive,”.

2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente: “Art. 50-*bis* - (*Continuità operativa*). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.
 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
 - a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
 - b) il piano di *disaster recovery*, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA assicura l'omogeneità delle soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di *disaster recovery* delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
 4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.”.

Art. 30

(*Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente:” Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.”;
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: ” 1-*bis*. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
 - a) coordina le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
 - b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

- c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Art. 31

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 50.”.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera *f*), le parole: “e di concorso” sono soppresse;
 - b) al comma 1, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:”*g-bis*) i bandi di concorso.”
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:” 1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e *g-bis*) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.”;
 - d) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;
 - e) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:” 2-*ter*. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.”;
 - f) al comma 2-*quater* le parole “entro il 31 dicembre 2009” sono soppresse;
 - g) al comma 3, la parola “autenticazione” è sostituita dalla seguente:”*identificazione*”.
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di

cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.”.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “della rete internet” sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: “della rete internet” sono soppresse.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “rendere disponibili anche per via telematica” sono sostituite dalle seguenti:” rendere disponibili per via telematica”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:” 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.”;

Art. 35

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole da “la struttura” fino a “utilizzo” sono soppresse;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.”.

Art. 36

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.";
- c) dopo il comma 3 **sono aggiunti i seguenti**: "3-bis. In caso di mancata predisposizione da parte delle amministrazioni interessate delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare un commissario *ad acta* che provvede a predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali."

Art. 37

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e, anche per fini statistici,";
- b) al comma 2, le parole: "di cui" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni.";
- c) al comma 3, le parole: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica.";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
 - a) repertorio **nazionale** dei dati territoriali;
 - b) indice nazionale delle anagrafi;
 - c) anagrafe tributaria;
 - d) casellario giudiziale;

- e) registro delle imprese.
2. **L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente: "5. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate."**
 3. **Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dal comma 2 del presente articolo.**

Art. 38

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: "autenticazione" è sostituita con la seguente: "identificazione";
 - b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.";
 - c) il comma 3 è abrogato.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lett. c) le parole: "e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
 - b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata.";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.";

- d) al comma 2, le parole da “resta salva” fino alla fine, sono soppresse;
- e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, le parole: “Le istanze e la copia fotostatica” sono sostituite dalle seguenti: “La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e”.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: “del quindicesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti: “dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica”.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lett. b), dopo le parole:”programmi informatici” sono inserite le seguenti:”,o parti di essi,”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:” 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70 e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.”;
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:” 2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.”.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola: “applicativi” è sostituita dalla seguente: ”informatici”;
 - b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell’articolo 68, comma 2.”.
 - c) al comma 3, dopo le parole: “programmi informatici” sono inserite le seguenti: “o di singoli moduli”;

- d) al comma 4, le parole: “riuso delle applicazioni” sono sostituite dalle seguenti: ” riuso dei programmi o dei singoli moduli.”.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.”.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.”;
 - b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 45

(Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 è inserito il seguente:” 3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.”.

Art. 46

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati :
 - a) l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68;

- b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2005, "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004".

Art. 47

(Norme transitorie e finali)

1. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 4 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 4, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad individuare, con propri atti organizzativi, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 10, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come introdotto dall'articolo 14, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come introdotto dall'articolo 28, entro quindici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 31, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 33, si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 come modificato dall'articolo 35, sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 35, sono predisposte entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
11. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 36, è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
12. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, come modificato dall'articolo 42, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
13. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
14. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovunque ricorrano la parola "CNIPA" ovvero le parole "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalla seguente:"DigitPA".
15. DigitPA svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione illustrativa

A quasi cinque anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sul quale sono già intervenute alcune modificazioni e integrazioni - il Parlamento, con la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato i principi ed i criteri direttivi per una riforma volta sia ad adeguare il testo del Codice al veloce sviluppo intervenuto nell'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ad assicurare maggiore effettività alle molte norme, a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili.

Il Codice dell'amministrazione digitale traccia il quadro legislativo generale entro cui può e deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa. Esso nasce dalla convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle strutture in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto del riparto di competenza dell'articolo 117 della Costituzione, e il Sistema pubblico di connettività, che il Codice disciplina, è una rete che connette tutte queste Amministrazioni.

Il Codice, inoltre, sancisce veri e propri "diritti dei cittadini e delle imprese" in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni e di partecipazione al procedimento amministrativo tramite l'uso degli strumenti informatici e telematici.

Tuttavia questo pur ampio spettro di disposizioni si è rivelato, nel tempo, insufficiente per realizzare le auspiccate e indifferibili innovazioni.

Occorrono, pertanto, ulteriori, consistenti, interventi sia sul piano normativo che su quello amministrativo.

Quanto ai primi occorre, anzitutto, integrare il Codice con norme che ne impongano l'attuazione in modo più incisivo e stringente da parte dei pubblici dipendenti e in particolare dei dirigenti, sia attraverso misure premiali, sia con provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, poichè il Codice è un insieme di norme sostanzialmente di principio, che tende a non congelare a livello di fonte primaria la normativa ma rimanda molto spesso, per la formulazione di regole tecniche ad appositi decreti del Governo, occorrerà, in ogni caso completarne il quadro, al fine di dare puntuale disciplina e concreta applicazione alle soluzioni tecnologiche da adottare.

Si impongono anche ulteriori interventi a livello normativo per assicurare meccanismi di incentivazione a favore singole Amministrazioni, ad esempio garantendo a quelle più “virtuose” la possibilità di riutilizzare, almeno in parte, i risparmi ottenuti tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali.

Si tratta, in sostanza, di sviluppare in modo deciso, concreto e operativo il grande progetto della pubblica amministrazione digitale impostato nel 2005, offrendo ai responsabili politici e amministrativi gli strumenti necessari per innovare in modo profondo, rapido, definitivo e strutturale l'azione dei pubblici uffici.

Questi sono gli orientamenti di fondo della delega e in questo solco si muove il presente schema di decreto legislativo che intende dare attuazione, il più possibile puntuale, ai quindici criteri di delegazione contenuti nell'articolo 33. della legge n.69 del 2009.

I criteri in questione rispondono, in estrema sintesi, ad alcune precise finalità: sanzionare comportamenti delle amministrazioni in contrasto con l'esigenza dello sviluppo dell'amministrazione digitale e premiare, invece, le migliori pratiche; assicurare un miglior servizio e relazioni semplificate con i cittadini e le imprese; implementare e controllare la digitalizzazione dell'amministrazione e alimentare tale processo con i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi; incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.

L'intervento riformatore è comunque strutturato in modo da consentire alle amministrazioni di realizzare gli interventi di loro competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla legge delega.

Si illustrano di seguito, nel dettaglio, le principali disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 dello schema introduce modifiche alle definizioni di cui all'art. 1 del CAD.

In particolare viene modificata la **lettera b)** attribuendo all'espressione “autenticazione” un significato diverso dall'attuale. Per autenticazione si intende un'operazione inerente il documento informatico che ne consente la validazione attraverso l'associazione al documento di taluni dati inerenti l'autore o le circostanze della redazione. In tal senso la modifica riconduce il termine autenticazione al significato che gli viene attribuito nel codice civile, ove pure si fa riferimento ad un'operazione inerente l'attribuzione di un particolare valore giuridico al documento. (In quel caso la sottoscrizione autografa di documento cartaceo).

Gli inserimenti **delle lettere i-bis , i-ter e i-quater** sono correlati alle profonde modifiche introdotte alla disciplina di cui agli artt. 20 e ss. sul documento informatico e le copie, di cui si dirà più avanti.

E' apparso necessario distinguere tra la copia informatica e il duplicato informatico; quest'ultimo consiste nella produzione di un documento informatico del tutto identico a quello, sempre informatico, da cui è tratto e non distinguibile, in concreto, da questo, in quanto formato dalla medesima sequenza di valori binari; al contrario la copia informatica di un documento informatico consiste in un documento informatico che viene tratto da un originale informatico che resta però distinguibile, presentando diversa sequenza di valori binari (ad esempio poiché si utilizza un diverso formato, come nel caso di una copia in formato PDF di un originale in word).

Con la **lettera q-bis**) viene introdotta la definizione di "firma elettronica avanzata". Tale definizione corrisponde perfettamente, nella sostanza, all' analoga definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999; si è ritenuto opportuno accogliere nell'ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poiché, in relazione all'evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell'utente (e fra questi delle P.A.) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità , che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi favorire, l'uso delle nuove tecnologie.

La **lettera u-bis**) sostituisce la precedente definizione di autenticazione informatica (che , come si è visto, assume diverso significato). L'utilizzo della parola " identificazione" è certamente più appropriato e di immediata comprensibilità, giacché si fa riferimento proprio alla possibilità di " riconoscere" un soggetto e di validarne le operazioni compiute in rete grazie alla " lettura" dei dati attribuiti ad esso in modo esclusivo e univoco.

L'articolo 2 modifica i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del Codice. Al comma 2 si statuisce che le norme del Codice si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni nel rispetto del riparto di competenza previsto dall'articolo 117 della Costituzione e che a queste sono equiparate le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Con **l'articolo 3**, si amplia il diritto dei cittadini e delle imprese ad interagire con le nuove tecnologie non solo con le pubbliche amministrazioni, ma anche con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.

Il comma 1 **dell'articolo 4** che modifica l'articolo 5 del Codice stabilisce che le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Inoltre si introduce una importante innovazione in base alla quale le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate. La disciplina di dettaglio, ivi compresa la fissazione dei termini da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, è rimessa a decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito DigitPA.

Il comma 2 **dell'articolo 4** dello schema, introduce nel Codice un nuovo articolo, *5-bis* nel quale si prevede una ulteriore innovazione di notevole portata: la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi avverrà esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per attuare tale previsione viene disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, siano fissate le modalità di attuazione e individuato il termine a decorrere dal quale si applica la presente disposizione, mentre viene affidato a DigitPA, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 17, il compito di verificarne l'attuazione. Infine, al Governo viene affidato il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata un'intesa con Regioni ed Enti locali finalizzata all'adozione di indirizzi utili per giungere - anche per le comunicazioni tra imprese e amministrazioni regionali e locali nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi- all'impiego esclusivo delle nuove tecnologie.

L'articolo 5 novella l'articolo 6 del Codice, e dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano soltanto la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione telematica di comunicazioni per le quali sia necessaria una ricevuta di consegna a quei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. Le disposizioni che riguardavano l'applicabilità delle disposizioni

contenute nel comma 1, relative alla PEC, alle Regioni ed agli Enti locali sono abrogate, mentre si prevede che la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni sia effettuata sulla base delle regole tecniche che DigitPA provvederà ad adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 6 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi all'utenza, sviluppando le tecnologie dell'ICT.

L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 10 del Codice in modo da armonizzare le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive alla nuova disciplina di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 12 del Codice, si muove nella stessa ottica descritta con riferimento al nuovo comma 2 - bis dell'art. 2.

Viene, in particolare, confermato e rafforzato il collegamento fra l'emanazione delle direttive ministeriali per l'azione amministrativa e la redazione del piano di performance di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009. Nell'ottica di ottenere una piena, stringente e vincolante attuazione del Codice viene poi fatto esplicito e diretto riferimento alla rilevanza della attuazione delle direttive annuali concernenti l'applicazione del Codice ai fini della valutazione delle performance organizzative ed individuale di cui al recente decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai sensi **dell'articolo 9**, le pubbliche amministrazioni quantificano i risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle proprie organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti destinandoli per due terzi ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

In virtù dell'articolo 17 del Codice, come modificato **dall'articolo 10** dello schema di decreto, al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo, le pubbliche amministrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, individueranno, mediante propri atti organizzativi, un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale, fermo restando

comunque il numero complessivo di tali Uffici. Questo Ufficio sostituisce il Centro di competenza previsto dalla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Questo Ufficio oltre alle attività già svolte dal centro di competenza previsto dalla normativa previgente coordinerà funzionalmente anche le attività di telecomunicazione, fonia e quanto relativo ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC). L'Ufficio individuato è unico; resta salva la facoltà delle Agenzie, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dei Corpi di polizia di individuare **propri Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.**

Con le modifiche previste l'amministrazione avrà un solo, autorevole, punto di riferimento per tutta l'attività ICT.

Infine DigitPA assicurerà il coordinamento delle iniziative nell'ambito delle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività.

Dall'articolo 11, che novella l'articolo 20 del Codice, iniziano le rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie.

Va preventivamente sottolineato che è stata cambiata la sistematica complessiva delle norme, articolando la disciplina in una serie più nutrita di articoli ognuno dei quali è specificamente destinato a disciplinare uno specifico oggetto, in modo da dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile.

Inoltre si sono tenuti presenti gli sviluppi tecnologici verificatisi negli ultimi anni e le esigenze operative che motivano l'introduzione di strumenti (con conseguenti discipline giuridiche) sempre più flessibili e agili e sempre, comunque, ispirate al principio della "neutralità tecnologica".

La novità introdotta dal comma 1-*bis* è nel richiamo al valore probatorio, richiamo che integra e chiarisce il valore giuridico che può essere assunto dal documento informatico, liberamente valutabile in giudizio anche se non sottoscritto.

Il comma 2 viene abrogato semplicemente perché nel nuovo assetto sistematico, trova collocazione in diverso articolo.

Nel comma 3 si adegua la terminologia al nuovo contenuto delle definizioni di cui all'articolo 1.

Per quanto concerne l'**articolo 12**, che novella l'articolo 21 del codice, la nuova rubrica è coerente con la riorganizzazione della materia di cui prima si è fatto cenno, mentre il comma 1 introduce un riferimento alla "firma elettronica avanzata" in conseguenza dell'attribuzione a tale tipologia di

firma di nuova dignità e rilevanza giuridica; si veda, al riguardo quanto scritto con riferimento alla nuova lettera *q-bis* dell'articolo 1.

Il comma 2 recupera, ricollocandola correttamente nella nuova sistemática, la disposizione analoga già presente nell'articolo 20.

L'articolo 13 modifica le disposizioni dell'articolo 22 del Codice, con riferimento al tema specifico delle copie informatiche dei documenti analogici.

Esso presuppone la definizione di copia informatica di cui all'articolo 1.

Il comma 1 del nuovo articolo 22, ripropone una norma già presente nel CAD in diversa collocazione.

Il comma 2 recupera il testo relativo alle copie informatiche di documenti originali non unici, la cui abrogazione, intervenuta *medio tempore*, non è più risultata opportuna alla luce della complessiva nuova disciplina dettata nel presente testo.

Il comma 3 introduce un nuovo regime della copia dell'originale unico, nel quale la copia la cui conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato non può essere disconosciuta, ma anche la copia effettuata da altro soggetto può assumere rilevanza giuridica, tranne che tale conformità venga disconosciuta da terzi.

Ai sensi del comma *3-bis*, le copie formate ai sensi dei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, mentre il comma *3-ter* detta una disciplina particolare per la conservazione sostitutiva di particolari tipologie di documenti analogici originali unici e ne affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione. Il comma *3-quater* detta la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'adozione del citato decreto.

L'articolo 14, che novella l'articolo 23, e inserisce dopo di esso tre nuovi articoli, reca una analitica disciplina in materia di:

- a) copie analogiche di documenti informatici (art. 23): le copie analogiche hanno il medesimo valore degli originali informatici, ma resta l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, tranne che la conformità non sia sancita da pubblico ufficiale.
- b) duplicati e le copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-bis): i duplicati, per la loro indistinguibilità dall'originale, li sostituiscono ad ogni effetto, mentre le copie e gli estratti non fanno venir meno l'obbligo di conservazione dell'originale.

c) documenti amministrativi informatici (art.23-ter): la disposizione recupera alcune disposizioni preesistenti e ne introduce di nuove. Tra le nuove disposizioni rientrano sia quella che consente di sottoscrivere i documenti amministrativi con rilevanza interna al procedimento mediante firma elettronica avanzata (al fine di non imporre in quei casi l'uso della firma digitale), sia l'introduzione di un contrassegno generato elettronicamente su particolari categorie di copie cartacee di documento informatico, al fine di garantirne la pubblica fede.

d) riproduzioni informatiche: l'articolo 23-*quater* introduce tale concetto all'articolo 2712 del Codice civile.

Con l'**articolo 15** dello schema, l'articolo 26, comma 1, del Codice viene modificato in modo da chiarire che il possesso dei particolari requisiti di onorabilità richiesti dal testo unico in materia bancaria è necessario esclusivamente in capo ai soggetti che emettono certificati qualificati.

L'**articolo 16** modifica il comma 8 dell' articolo 29 del Codice e dispone l'equiparazione degli effetti giuridici delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati dai certificatori accreditati a prescindere dallo Stato nel quale questi risiedono.

L'**articolo 17** modifica l'articolo 31 del CAD, attribuendo a DigitPA funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Nell'**articolo 18** si introduce l'obbligo a carico dei certificatori di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema, il cui mancato rispetto viene sanzionato nell'articolo successivo. Infatti, il comma 2 introduce l'articolo 32-*bis* che reca le sanzioni amministrative necessarie per svolgere con maggiore efficacia l'azione di vigilanza e controllo sull'attività di tali soggetti.

Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti e possono giungere nei casi più gravi fino alla cancellazione del certificatore o del gestore dall'elenco pubblico.

Può essere altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

Le sanzioni sono gestite e applicate da DigitPA che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi sono iscritti

nell'apposito capitolo del bilancio di DigitPA. In questo modo lo stesso Ente può finanziare l'attività di vigilanza senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'**articolo 19**, che modifica l'articolo 33, comma 1 del Codice, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta un pseudonimo, è stata armonizzato con quanto previsto per le informazioni inerenti all'identità del titolare del certificato qualificato nel quale non è indicato lo pseudonimo e portato a venti anni dall'emissione del certificato.

Con l'**articolo 20** di modifica dell'articolo 35, si prevede, al comma 3, che l'apposizione della firma con procedura automatica, di indubbia utilità quando si tratti di sottoscrivere un gran numero di documenti formati tramite una specifica applicazione tecnologica, potrà effettuarsi sull'insieme dei documenti solo previo consenso del titolare della firma. **La nuova formulazione del comma 4 chiarisce il requisito di certificazione di sicurezza a cui sono soggetti i dispositivi sicuri di firma. Con le modifiche al comma 5 si individua nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica l'entità responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma ai requisiti della direttiva 1999/93/CE (ANNEX III, Requirements for secure signature-creation devices). Infine, la nuova formulazione del comma 6 definisce, in conformità al comma 5, il ruolo svolto dall'organismo designato da altro Stato membro.**

Con l'**articolo 21**, che novella l'articolo 37, comma 4-bis, si prevede che, al verificarsi della cessazione dell'attività di certificatore qualificato, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati - come anche le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività da parte del certificatore qualificato - restino disponibili presso un certificatore sostitutivo o presso DigitPA, per consentire la verifica delle firme digitali e per eventuali contestazioni da parte dei titolari circa l'imputabilità delle firme medesime.

L'articolo 22 reca un coordinamento formale, modificano la rubrica dell'articolo 38.

L'articolo 23 reca alcune modifiche all'articolo 40 del Codice e inserisce dopo di esso un articolo 40-*bis* che completa il quadro della trasmissione dei documenti in modalità informatica in quanto ancora al protocollo informatico ogni trasmissione tramite caselle di posta elettronica fra le pubbliche amministrazioni e fra pubbliche amministrazioni e cittadino.

Gli **articoli da 24 a 27** contengono modifiche formali per adeguare e coordinare il testo con le modifiche introdotte da altri articoli del presente decreto legislativo.

Con l'**articolo 28** si modifica l'articolo 48 del Codice prevedendo che la trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata mediante la posta elettronica certificata equivale, in via generale, alla notifica per mezzo della posta.

Con l'**articolo 29** si precisa che nelle interconnessioni tra le pubbliche amministrazioni soltanto lo scambio dei dati avverrà senza oneri a carico dell'amministrazione richiedente, essendo esclusa da tale principio di gratuità l'eventuale prestazione di elaborazioni aggiuntive. Si introduce poi un articolo 50-*bis* nel Codice con cui si disciplina la predisposizione dei piani di continuità operativa e di disaster recovery che tutte le amministrazioni saranno tenute a predisporre. A DigitPa viene affidato il compito di assicurare l'omogeneità delle soluzioni tecniche e di verificare il costante aggiornamento dei piani. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 90 del Codice, le Amministrazioni provvedono a tali adempimenti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'**articolo 30**, modifica l'articolo 51 del Codice, che fornisce la base normativa per la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, oggi regolamentati dalle misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali. In materia occorrono infatti ulteriori regole tecniche che in coerenza con la disciplina in materia di tutela della *privacy* introducano elementi utili per riconoscere l'esattezza, la disponibilità, l'integrità e per verificare l'accessibilità e la riservatezza dei dati.

Sim prevede altresì, che DigitPA coordini con una apposita struttura (oggi denominata CertSPC), le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici promuovendo anche intese con le analoghe strutture internazionali.

Al fine di garantire un'adeguata attuazione delle disposizioni previste dalle regole tecniche in materia di sicurezza, a DigitPA è attribuito il compito di segnalare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle stesse.

L'**articolo 31** detta misure per favorire la fruibilità dei dati pubblici di cui le amministrazioni sono titolari ammettendo l'uso di strumenti di finanza di progetto.

L'**articolo 32** modifica l'articolo 54 del Codice. La lettera *a)* vi aggiunge un comma 1-*bis* con il quale si dispone che le pubbliche amministrazioni centrali debbano comunicare in via telematica al

Dipartimento della funzione pubblica: a) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, b) il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, l'adozione del provvedimento finale, nonché la relativa unità organizzativa come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, c) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione; d) i bandi di concorso che, in virtù della modifica apportata al comma 1, le Amministrazioni sono tenute a pubblicare in modo intergale sul proprio sito istituzionale.

Con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione verranno individuate le modalità di trasmissione e aggiornamento dei relativi dati, da pubblicare sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Per assicurare l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei predetti dati è previsto che la mancata comunicazione dei medesimi ed il loro mancato aggiornamento sono comunque rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

Vengono, infine, abrogati i commi 2 e 2 bis che disciplinavano la fase di prima attuazione del CAD.

L'articolo 34 apporta modifiche all'articolo 57 del Codice al fine di obbligare le pubbliche amministrazione alla pubblicazione *online* di moduli e formulari. Si dispone infatti che non possa essere richiesto l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e che la mancata pubblicazione non inibisce l'avvio dei procedimenti con istanza in forma libera e rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

L'articolo 35 riguarda l'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, la cui realizzazione è affidata a DigitPA che potrà utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. **Con il comma 2, si prevede il potenziamento informativo dell'INA, aggiungendo i campi della cittadinanza, dell'indirizzo anagrafico e della famiglia anagrafica a quelli che, allo stato, consentono l'indicazione delle sole generalità e del codice fiscale delle persone residenti in Italia.**

L'articolo 36 modifica l'art. 58 del Codice in materia di modalità di fruizione dei dati. Si prevede, per assicurare l'accessibilità dei dati trattati da una pubblica amministrazione da parte di altre amministrazioni, - ove ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime e per agevolare l'acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui

agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulla documentazione amministrativa -, che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre delle apposite convenzioni.

Tali convenzioni, adottate sulla base di linee guida elaborate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e disciplinano l'accesso alle banche dati senza oneri a carico delle amministrazioni richiedenti.

Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato Testo unico, con la quale l'amministrazione certificante consente all'amministrazione procedente di entrare nei propri archivi indicando, altresì, i limiti e le condizioni dell'accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali.

DigitPA riferisce sull'applicazione dell'articolo 58, con apposita relazione annuale da inviare al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Si aggiunge poi all'art. 58 il comma 3-bis, finalizzato a porre rimedio all'eventuale inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'adozione delle convenzioni. Si prevede, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le convenzioni medesime.

Viene, infine, fatta salva la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Con l'articolo 37 si modifica l'articolo 60 dettando disposizioni che permettano di rendere coerenti le banche dati con il sistema statistico nazionale al fine di utilizzare al meglio le informazioni statistiche. Inoltre, nelle more dell'adozione del previsto DPCM, in via transitoria, vengono individuate le basi di dati di interesse nazionale.

Le modifiche all'articolo 64 del Codice, introdotte con **l'articolo 38**, nascono dall'esigenza di aggiornare il quadro normativo alle nuove esigenze per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Si ribadisce il concetto che l'accesso ai servizi è sempre consentito tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ma anche tramite strumenti diversi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Questa regola rappresenta una significativa novità rispetto al sistema previgente, orientato a consentire, a regime, l'identificazione informatica solo attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, in quanto opera un'apertura alla pluralità degli strumenti che abilitano all'accesso ai servizi.

Il nuovo scenario rende superfluo il comma 3 dell'articolo 64, che viene dunque abrogato.

L'articolo 39, modificando l'articolo 65, introduce misure di semplificazione delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, demandando ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione dei casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Con **l'articolo 40** si elimina il richiamo all'età (15 anni) entro cui viene rilasciato l'analogo documento d'identità dei minori, rinviando alla disciplina generale della materia.

Gli **articoli 41 e 42** disciplinano rispettivamente la predisposizione e l'acquisizione dei programmi informatici delle pubbliche amministrazioni e il riuso, istituto che nei primi anni di vigenza del Codice non ha avuto il successo sperato. A tal fine innovano gli articoli 68 e 69, ponendo l'accento sulla modularità delle soluzioni informatiche da adottare ed affidando al DigitPA un ruolo di facilitatore per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.

L'articolo 43 detta disposizioni in materia di banca dati di programmi informatici riutilizzabili, mentre gli **articolo 44 e 45** apportano modifiche formali all'articolo 71 e 73 che tengono conto della nuova denominazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Gli **articoli 46 e 47** recano il primo, una serie di abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte nel Codice e il secondo le norme transitorie e finali; in particolare vengono indicati una serie di termini per l'emanazione di regolamenti, regole tecniche ed altri atti di indirizzo.

**Relazione tecnica allo schema di decreto legislativo
recante modifiche al Codice dell'amministrazione digitale
ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69**

Lo schema di decreto legislativo, attuativo della delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69 reca disposizioni dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri; le amministrazioni, infatti, come previsto dall'articolo 90 del Codice dell'amministrazione digitale - non modificato - e dalla stessa norma di delega, provvederanno all'attuazione delle misure indicate nel decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

In particolare, si precisa che le Amministrazioni, al fine di attuare l'articolo 10 che modifica l'articolo 17 del Codice, affidano le funzioni di coordinamento funzionale per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione ivi indicate ad un unico ufficio dirigenziale generale, **fermo restando il numero complessivo di tali Uffici**, da individuare tra quelli già esistenti ovvero ad un ufficio individuato con apposite modifiche ai propri regolamenti di organizzazione, nel rispetto delle misure di riduzione delle spese di personale e di funzionamento della pubblica amministrazione previste dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e, da ultimo, dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per quanto concerne l'articolo 29 (che introduce l'articolo 50-*bis* del Codice) è opportuno precisare che le Amministrazioni provvedono a predisporre i piani di continuità operativa e di *disaster recovery*, ivi previsti, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio; si tratta, d'altro canto, di un intervento non nuovo nel suo complesso, in quanto l'obbligo del *disaster recovery* era già previsto nel previgente CAD e a cui, pertanto, le pubbliche amministrazioni avrebbero già dovuto adempiere. Ora, considerata l'esposizione del territorio a rischi sismici e a dissesti idrogeologici, si impone la necessità di inserire gli interventi di *disaster recovery* nell'ambito di una pianificazione strategica tesa a salvaguardare la *business continuity*: trattandosi di attività di coordinamento, di indirizzo e controllo, essa non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle già stanziare.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA.

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento normativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Analisi del quadro normativo nazionale.

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nell'adeguamento degli strumenti che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare nei rapporti con cittadini ed imprese. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

2. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto novella, in via prioritaria, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono richiamati i principi relativi alla valutazione della performance organizzativa e individuale nelle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi alla responsabilità dirigenziale secondo le modalità indicate nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; infine, il testo è coordinato con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Le modifiche introdotte fanno salvi i principi stabiliti nel codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento *de quo* tiene conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori a cui intende adeguare la disciplina delle materie trattate.

4. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Le disposizioni del CAD che vengono novellate nonché quelle che vengono introdotte sono comprese fra i principi generali dell'ordinamento e si prevede che le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi negli ambiti di rispettiva competenza.

5. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

6. Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia.

7. Giurisprudenza costituzionale.

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

8. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario; in particolare, la disciplina introdotta risulta pienamente conforme alla normativa comunitaria concernente l'utilizzo della firma digitale contenuta nella direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

9. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Non risultano infrazioni.

10. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non risulta in contrasto con obblighi internazionali.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento aggiorna talune definizioni per rendere adeguare la normativa agli sviluppi tecnologici intervenuti a partire dal 2005:

- a) autenticazione informatica: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;
- b) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;
- c) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
- d) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
- e) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento, che garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, e che sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

- f) firma elettronica qualificata: la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- g) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;”;
- h) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;”;
- i) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata ritenuta la più idonea ad introdurre le modifiche al CAD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti, in quanto le norme abrogate sono state esplicitamente indicate.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Sezione 1. Contesto e obiettivi.

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Il presente intervento normativo novella il Codice dell'amministrazione digitale al fine di adeguare le sue disposizioni, divenute ormai obsolete, al continuo aggiornamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

Attualmente la materia oggetto dell'intervento è contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e successive modificazioni. Sono altresì rilevanti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale è stato riformato il CNIPA che ha assunto la denominazione di DigitPA ed infine il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Il CAD è stato pubblicato nel 2005 e in questi anni le tecnologie informatiche si sono evolute con una tale rapidità da rendere obsolete alcune definizioni e previsioni normative. Inoltre le modifiche organizzative intervenute nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche rendono necessarie alcune modificazioni per l'adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici governativi. Si è tenuto conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore relative alla complessità del sistema delle firme elettroniche che ne hanno impedito l'utilizzo e la diffusione.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Il problema da risolvere è sinteticamente individuabile nella modernizzazione della pubblica amministrazione individuando e diffondendo i più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese, ai quali saranno fornite risposte sempre più tempestive. Tale obiettivo della riforma consente, sotto il profilo sociale, di avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

In attuazione dei principi di delega, con il presente decreto legislativo si provvederà alla introduzione di moderni sistemi di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione e si semplificheranno alcune procedure con particolare riferimento a quelle relative all'uso delle firme elettroniche.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari del provvedimento sono le pubbliche amministrazioni a livello centrale e locale, i dipendenti pubblici e i cittadini in quanto fruitori dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Modalità seguite e soggetti consultati.

Dopo la pubblicazione della legge di delega (giugno 2009), è stato costituito un gruppo di lavoro presso il Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, composto da rappresentanti del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, del Dipartimento della Funzione pubblica e di DigitPA, con il compito di redigere uno schema di provvedimento.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle delega approvata dal Parlamento che, oltre ad autorizzare il Governo a legiferare, rappresenta un impegno politico-programmatico nei confronti del Parlamento. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Il decreto legislativo attua i principi espressamente definiti dalla legge delega n. 69 del 2009.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

Non è stata realizzata, per ora, la misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del decreto legislativo in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

Non sono stati introdotti nuovi obblighi informativi; al contrario, la riforma adottata consentirà di creare una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale, contribuendo così a minimizzare i «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare riferimento a quelli delle imprese.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non sono state prese in esame opzioni ulteriori rispetto al presente decreto legislativo.

Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente decreto legislativo si prevede di realizzare notevoli risparmi economici e strumentali (ad esempio l'utilizzo della carta).

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo influenzerà le attività di impresa per quanto concerne la semplificazione dei rapporti e le comunicazioni con la pubblica amministrazione; sono prevedibili effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché DigitPA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche introdotte saranno ampiamente illustrate con appositi seminari e corsi di formazione.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica effettuerà il monitoraggio generale dell'attuazione delle norme modificate.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

Le norme introdotte con il presente decreto legislativo prevedono periodiche relazioni informative al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e al Parlamento.